


# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 23/12/2014. Entrato in vigore il 01/01/2015.



## INDICE

### **TITOLO I - OGGETTO**

Art. 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno	pag.	1
--	------	---

### **TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, ESENZIONI E MISURA DELL'IMPOSTA**

Art. 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito	pag.	1
--	------	---

Art. 3 – Soggetto passivo	pag.	1
---------------------------	------	---

Art. 4 – Esenzioni	pag.	1
--------------------	------	---

Art. 5 – Misura dell'imposta	pag.	2
------------------------------	------	---

### **TITOLO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 6 – Obblighi di comunicazione	pag.	2
------------------------------------	------	---

Art. 7 – Versamenti	pag.	3
---------------------	------	---

Art. 8 – Accertamento	pag.	3
-----------------------	------	---

Art. 9 – Sanzioni e interessi	pag.	3
-------------------------------	------	---

Art. 10 – Riscossione coattiva	pag.	4
--------------------------------	------	---

Art. 11 – Rimborsi	pag.	4
--------------------	------	---

Art. 12 – Contenzioso	pag.	5
-----------------------	------	---

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali	pag.	5
---	------	---

Art. 14 – Entrata in vigore. Efficacia	pag.	5
--	------	---

## **TITOLO I - OGGETTO**

### **Articolo 1 - Istituzione dell'Imposta di Soggiorno**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel territorio del Comune di Vittorio Veneto.

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI, ESENZIONI E MISURA DELL'IMPOSTA**

### **Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito**

1. Il presupposto dell'Imposta di Soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, così come definite al Titolo II Capo I della Legge Regione Veneto n. 11 del 14 giugno 2013, situate nel Comune di Vittorio Veneto.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali, compreso il funzionamento dell'Ufficio I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica).

### **Articolo 3 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'Imposta di Soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Vittorio Veneto.

### **Articolo 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - i portatori di handicap non autosufficienti;
  - i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
  - i bambini e ragazzi sino al compimento dei 14 anni di età;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi. L'esenzione è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

### **Articolo 5 - Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate al precedente articolo 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
2. L'Imposta di Soggiorno è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
3. La graduazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 sarà determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al precedente comma 1.

## **TITOLO III - GESTIONE DELL'IMPOSTA**

### **Articolo 6 - Obblighi di comunicazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vittorio Veneto sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti.

La dichiarazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione comunale.

3. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, in formato cartaceo, entro il 31 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 – All. B.

#### **Articolo 7 - Versamenti**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta di Soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate dal Comune.

#### **Articolo 8 - Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 9 - Sanzioni e interessi**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

#### **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dal soggetto passivo deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nel caso in cui il versamento trimestrale dell'Imposta di Soggiorno al Comune da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva sia eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'Imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione deve essere richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza entro la quale viene richiesta la compensazione stessa ai fini della preventiva autorizzazione.

## **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 14 - Entrata in vigore. Efficacia**

1. Il presente regolamento approvato e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 3, del T.U.E.L., ha effetto dal 1° gennaio 2015.